DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE PER PROMUOVERE MISURE DI GREEN ECONOMY E PER IL CONTENIMENTO DELL'USO ECCESSIVO DI RISORSE NATURALI

# Art. 63

## Clausola di salvaguardia per la regione autonoma Valle d'Aosta

Sono fatte salve le competenze in materia di servizio idrico della regione autonoma Valle d'Aosta, la quale provvede alle finalita' del presente capo, per il proprio territorio, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Versione in vigore dal 2 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali |
| Estremi | Legge 28 dicembre 2015, n. 221 |
| Capo | VIII — Disposizioni per garantire l'accesso universale all'acqua |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2016 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-ambientale-per-promuovere-misure-di-green/art-63-clausola-di-salvaguardia-per-la-regione-autonoma-valle-d-aosta

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it